

Comune di ESANATOGLIA (Prov. MACERATA)

Ordinanza dell'ufficiale di anagrafe

N. 1 Data 18.05.2017	Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità di cittadini appartenenti a paese non aderente all'unione europea o apolidi.
-------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18, del mese di maggio, nel proprio ufficio;

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli atti relativi:

- Vista la comunicazione del proprietario di casa in data 17.12.2016 prot. n. 7082 che dichiara che il signor Mustafa Neat e Figli si sono trasferiti nel Comune di Matelica dove hanno preso in affitto una casa per ricongiungersi alla moglie e ad altri figli;

- Vista la richiesta di accertamento inviata al Comune di Matelica il 17.12.2017 prot. n. 7084 alla quale non è stato dato riscontro;

- Vista la comunicazione dei servizi sociali del Comune di Matelica del 18.05.2017 Prot. n. 3449 in cui si evince che effettivamente i minori abitano stabilmente nel Comune di Matelica in Via Venezian, 80 con la madre ed altri fratelli;

- Visti gli ulteriori accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale il 16-17 e 18 Maggio 2017;

- Visto il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) e successive modificazioni ed integrazioni del primo richiamato d.P.R. n. 223/1989, alla loro cancellazione da questo registro della popolazione residente;

Visto che non è stato possibile comunicare l'avvio del procedimento nell'abitazione di dimora in quanto inagibile per terremoto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», e successive modificazioni e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

ORDINA

La cancellazione, per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente con abitazione in Località Masciano, n. 77, delle persone di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	NASCITA		CITTADINANZA
			LUOGO	DATA	
1	IS	MUSTAFA NEAT	MACEDONIA	29.12.1986	MACEDONE
2	FG	MUSTAFA SENAT	FABRIANO	30.07.2015	MACEDONE
3	FG	MUSTAFA AILIN	FABRIANO	08.04.2017	MACEDONE

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Questore della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.



L'Ufficiale d'Anagrafe
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE/DLG
Rag. Giuseppina Lucchi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata per 20 giorni consecutivi:

dal al

nell'apposita sezione del sito istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

UFFICIO ANAGRAFE

N.

Li

ALLA QUESTURA DI

ALL'A.U.S.L. N. DI


- Agli Uffici comunali:

Tributi Polizia Municipale

.....

S E D E

..... per quanto di competenza.



L'Ufficiale d'Anagrafe